

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo il quale il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea;
- VISTO in particolare, il comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, che prevede che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi possano essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio apposite strutture di missione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei Ministri";
- VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento nell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, concernente l'istituzione, presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, che ha confermato e riorganizzato la suddetta struttura di missione;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2014 recante proroga delle strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per trenta giorni dal giuramento del Governo;
- CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è avuta una sensibile accelerazione dei tempi di trattazione da parte della Commissione europea delle procedure d'infrazione, con il conseguente elevarsi del rischio di subire condanne al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie da parte della Corte di giustizia per le procedure giunte a un grado più elevato di gravità;
- CONSIDERATA** la necessità di proseguire, sulla base dei risultati raggiunti, l'impegno di ridurre il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia, intensificando ulteriormente l'azione volta a riportare l'incidenza del contenzioso europeo ad una dimensione fisiologica sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo;
- CONSIDERATA** l'esigenza di fronteggiare l'aumento del precontenzioso europeo conseguente al consolidarsi del sistema di comunicazione EU Pilot, avviato dalla Commissione nel 2008, al fine di prevenire l'incremento di formali procedure d'infrazione;
- RITENUTO** pertanto necessario che la Struttura di missione continui ad operare per prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione anche durante il mandato del Governo in carica;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 24 marzo è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.
2. La Struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
3. Il Coordinatore della struttura di missione è scelto tra i dirigenti di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sarà attribuita la retribuzione di

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero tra esperti giuridici dotati di specifica professionalità nell'ambito del diritto europeo, cui spetta un compenso nel limite massimo di 60.000 euro lordi annui, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Sottosegretario agli affari europei.

4. Il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, promuove, individua, cura e coordina tutte le attività necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2

1. Alla struttura di cui all'articolo 1, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, è affidato il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione.
2. Alla medesima struttura possono essere assegnati ulteriori compiti di volta in volta indicati dal Sottosegretario alle politiche e agli affari europei, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. Per i compiti assegnati alla struttura dai precedenti commi, il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, può costituire apposite commissioni di studio.

Articolo 3

1. Alla Struttura di cui all'articolo 1, oltre al Coordinatore, è assegnato, per i compiti specifici, un contingente di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o comandato da amministrazioni pubbliche, composto da un numero non superiore a:
 - a) n. 6 unità di personale appartenente alla categoria A (terza area) di cui non più di 2 anche tra appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri;
 - b) n. 7 unità di personale appartenente alla categoria B (seconda area) di cui non più di 3 scelti anche tra appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il contingente di cui al comma 1 del presente articolo non determina variazioni della consistenza organica del personale ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-quater, del medesimo provvedimento.
3. Per le esigenze della Struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 180.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000 annui lordi.
4. Per la nomina degli esperti il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, formula la relativa proposta al Sottosegretario alle politiche e agli affari europei per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza. Le unità di personale appartenenti alla terza area e seconda area sono invece individuate dal Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, e assegnate alla struttura con provvedimento del Segretario generale.

Articolo 4

1. Il Coordinatore della Struttura riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio ed al Sottosegretario alle politiche e agli affari europei in merito alle attività ed alle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. Con successivi provvedimenti verranno individuati il personale nonché gli esperti da assegnare alla struttura di missione.

Articolo 6

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui seguenti capitoli di pertinenza del centro di responsabilità n. 4 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- cap. 334;
- cap. 336.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 marzo 2014

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2014, al n. 1027.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 761 in data 31 marzo 2014.